



COMUNE DI ACCUMOLI

ORIGINALE

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 23 del 28-02-2020

OGGETTO	Conclusione procedimenti CAS e SAE avviati giuste comunicazioni Prot. n. 12691/2017 e Prot. n. 3149/2018. CIG:
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

- che il 24 agosto, il 26 ottobre, il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- che il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- che con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, successivamente più volte prorogato e tutt'oggi ancora in essere;
- che a seguito dell'evento calamitoso giusta O.C.D.P.C. 388/2016 è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere, nella prima fase dell'emergenza, un contributo per la ricerca di un'autonoma sistemazione (C.A.S.) o in alternativa giusta OCDPC 394/2016 è stata prevista la possibilità di chiedere l'assegnazione di una Struttura abitativa Emergenziale (S.A.E.), in entrambi i casi esclusivamente qualora l'abitazione nella quale si dimorava principalmente, abitualmente e in modo continuativo, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;
- come già evidenziato, le summenzionate ordinanze prevedono quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione di S.A.E. o l'attribuzione del C.A.S., la *dimora principale, abituale e continuativa* alla data del 24 agosto 2016 in immobile classificato con esito E o F delle rilevazioni AeDES o in alternativa in immobile crollato o situato in zona rossa;

TENUTO CONTO CHE

- coerentemente con quanto disposto dall'OCDPC n. 388/2016 e n. 394/2016 la popolazione di Accumoli interessata ha provveduto all'inoltro delle istanze di attribuzione C.A.S. (e delle successive integrazioni) nonché, in alternativa, delle istanze di assegnazione S.A.E. presso il Centro operativo comunale di Accumoli;
- in base a quanto stabilito dall'OCDPC n. 394/2016 il comune di Accumoli ha proceduto a quantificare i fabbisogni S.A.E. in numero corrispondente alle richieste pervenute

mediante gli appositi moduli predisposti dalla Protezione civile e redatti dagli istanti, costituenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, sulla base della quantificazione di cui al punto precedente, sul territorio comunale sono state individuate un numero di 11 aree per la collocazione di un totale di 199 S.A.E.;

RICHIAMATA

- l'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- la successiva OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;
- l'OCDPC n. 388/2016 e l'OCDPC n. 394/2016 che ha definito la possibilità di chiedere l'assegnazione di una Struttura abitativa Emergenziale (S.A.E.);
- la nota UC/TERAG16/0047707 del 16.08.2016 che individua il corredo istruttorio che ciascun richiedente il beneficio ha il dovere di presentare al Comune al fine di comprovare la sua dimora principale abituale e continuativa;
- le successive note UC/TERAG n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016, n. 63368 del 20.11.2016, n. 37023 del 01.06.2017 e n. 0030819 del 05.05.2017 che hanno ulteriormente specificato e circoscritto l'ambito applicativo ed interpretativo della normativa in materia di C.A.S. e S.A.E.;

CONSIDERATO che il nucleo familiare *de quo* ha formulato istanza di attribuzione C.A.S. (nello specifico una prima istanza assunta al prot. n. 3983 del 07.09.2016 ed una seconda istanza assunta al prot. n. 6056 del 16.05.2017) ed istanza di assegnazione S.A.E. (assunta al prot. n. 4868 del 07.10.2016);

TENUTO CONTO CHE

- l'attribuzione del Contributo di autonoma sistemazione e l'assegnazione delle S.A.E. è avvenuta *de plano* sulla base delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestanti la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che *"I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese e ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente"*;

RICHIAMATA

- la determinazione n. 3/S/finanziario del 16.11.2016 con la quale si è provveduto alla terza liquidazione C.A.S. anno 2016;
- la determinazione n. 5/S finanziario del 27.11.2016 con la quale si è provveduto alla quinta liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 15 del 19.06.2017 con la quale si è provveduto alla quarta liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 18 del 17.07.2017 con la quale si è provveduto alla quinta liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 20 del 07.08.2017 con la quale si è provveduto alla sesta liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 23 del 05.09.2017 con la quale si è provveduto alla settima liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 26 del 10.10.2017 con la quale si è provveduto alla ottava liquidazione C.A.S. anno 2017;

RICHIAMATA

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 31.05.2017 in cui si è dato atto dei criteri specifici di assegnazione delle metrature e del metodo di attribuzione delle S.A.E. tramite sorteggio pubblico;
- la determinazione n. 48 del 06.06.2017 con la quale il comune di Accumoli ha approvato gli elenchi numerici delle SAE e gli elenchi dei nuclei familiari assegnatari;
- l'estrazione pubblica relativa alle assegnazione delle SAE che ha avuto luogo il giorno 07 giugno 2017 presso il COC di Accumoli;
- la determinazione n. 49 del 08.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa, in assenza di contestazioni, ha provveduto all'approvazione delle assegnazioni pubbliche delle S.A.E.;
- la determinazione n. 55 del 22.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha provveduto ad approvare gli scambi di S.A.E. avvenuti tra assegnatari consenzienti, nonché variazioni che si sono rese necessarie per oggettive e sopravvenute necessità afferenti alla salute ed alla scarsa autonomia di soggetti destinatari di S.A.E., gli atti di rinuncia e le ulteriori istanze di assegnazione S.A.E. presentate successivamente alla predetta assegnazione e fino al 22.06.2017;

CONSIDERATO

- che il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;
- che in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale, trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti ed omogenei in aggiunta ai criteri indicati sommariamente dal legislatore, per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione Civile;
- che questa Area, cui giusta delibera di giunta comunale n. 8/2018 è stata attribuita la gestione della verifica delle istanze C.A.S. e S.A.E. presentate, sulla base dei suddetti criteri-parametri elaborati, ha conseguentemente avviato le attività di verifica dei requisiti;

- che i suddetti criteri-parametri di verifica sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta deliberazione di Giunta n. 45 del 29/09/2017;

PRESO ATTO

- che il nucleo familiare *de quo* è risultato percettore di C.A.S., per complessivi € 4.206,84 in virtù delle sopra richiamate determinazioni di attribuzione C.A.S. e dei conseguenti atti di liquidazione;
- che il medesimo nucleo familiare è altresì risultato assegnatario, giuste determinazioni n. 48 del 08.06.2017 e n. 49 del 08.06.2017 della S.A.E. n. 423 (40 mq) in Accumoli lotto IV;

TENUTO CONTO

- che a seguito della preliminare attività di verifica svolta dal Responsabile del procedimento nei confronti del nucleo familiare riconducibile alle istanze di attribuzione C.A.S. (prot. n. 3983 del 07.09.2016 e prot. n. 6056 del 16.05.2017) il citato nucleo, in ragione dei parametri previsti *ex lege* e dei criteri di cui al Protocollo approvato con Deliberazione di giunta n. 45 del 29.09.2017, è risultato inizialmente carente del requisito di dimora principale, abituale e continuativa in Accumoli e pertanto nei suoi confronti veniva avviato un procedimento di annullamento dell'attribuzione del C.A.S. (come da comunicazione prot. n. 3149 del 06.04.2018);
- che il nucleo familiare *de quo* partecipava al procedimento avviato depositando agli atti del comune la nota prot. n. 35/2018, con la quale forniva all'amministrazione una serie di informazioni utili ai fini dell'istruttoria;
- che il successivo 22.01.2018, ad integrazione della summenzionata memoria prot. 35/2018, il Comune di Accumoli acquisiva in atti l'ulteriore nota prot. 534, acclusa alla quale l'istante forniva copia delle fatture inerenti le utenze di Enel e del metano relative all'immobile di dichiarata dimora principale abituale e continuativa ante-sisma, unitamente a documentazione ulteriore tesa a dimostrare il possesso del requisito della dimora principale, abituale e continuativa ante-sisma di cui alle richiamate OCDPC n. 388/2016 e n. 394/2016;
- che analogamente, alla luce della preliminare attività di verifica, anche in relazione all'istanza di assegnazione S.A.E. prot. n. 4868 del 07.10.2016 veniva avviato un procedimento di revoca dell'assegnazione S.A.E. (come da comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 12691 del 13.12.2017);
- con nota prot. n. 3261 del successivo 10.04.2018 l'istante - preso atto dell'ulteriore comunicazione - richiedeva all'amministrazione di prendere in considerazione la documentazione già trasmessa in seno al procedimento aperto in ordine al beneficio abitativo anche in relazione all'analogo procedimento avviato in ordine al Contributo di Autonoma Sistemazione;
- che il Responsabile del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria, conclusa giusta relazione istruttoria prot. n. 1392 del 28.02.2020 che integralmente in questa sede si richiama, fa propria, si dà per trascritta e si conferma, per tutti gli aspetti motivazionali in essa indicati e che unitamente alla presente è comunicata in via riservata al destinatario, ha acclarato l'esistenza in capo al nucleo familiare *de quo* del requisito tecnico e della *dimora principale, abituale e continuativa*;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di dover procedere alla conferma nei confronti del nucleo familiare riconducibile alle istanze prot. n. 3983 del 07.09.2016, prot. n. 6056 del 16.05.2017 e prot. n. 4868 del 07.10.2016, dell'attribuzione del beneficio S.A.E. nonché dell'attribuzione del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.);

VISTI

- le O.C.D.P.C. richiamate, nonché le ulteriori note UCTERAG del Dipartimento della Protezione Civile;

- l'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- che il medesimo decreto legislativo prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
- i decreti sindacali n. 3 del 02.01.2019 e n. 10 del 29.05.2019 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria;

DETERMINA

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- di concludere i procedimenti C.A.S. e S.A.E. avviati rispettivamente giuste note prot. n. 3149 del 06.04.2018 e prot. n. 12691 del 13.12.2017, per tutte le motivazioni e ragioni in dettaglio espresse nella relazione istruttoria prot. n. 1392 del 28.02.2020, in questa sede integralmente richiamata e fatta propria, confermando le determinazioni del Responsabile dell'Area amministrativa n. 48 del 06.06.2017, la n. 49 del 08.06.2017 e la n. 55 del 22.06.2017 limitatamente e nella parte in cui statuiscano l'assegnazione della S.A.E. n. 423 in località Accumoli lotto IV in favore del nucleo familiare riconducibile all'istanza di attribuzione S.A.E. prot. n. 4868 del 07.10.2016, e confermando altresì le determinazioni n. 3/S/finanziario del 16.11.2016, n. 5/S finanziario del 27.11.2016, n. 15 del 19.06.2017, n. 18 del 17.07.2017, n. 20 del 07.08.2017, n. 23 del 05.09.2017 e n. 26 del 10.10.2017, tutte limitatamente alla parte in cui si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. in favore del nucleo familiare riconducibile alle istanze prot. n. 3983 del 07.09.2016 e prot. n. 6056 del 16.05.2017;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare al destinatario l'avvenuta conclusione dei procedimenti avviati a suo carico;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal Settore Segreteria;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Sara Giampietri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.